



## MARIANO CROCIATA

### Vescovo di Latina-Terracina-Sezze-Priverno

Prot. n. 078/20 Dc

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 e con effetto a far data dal 4 maggio 2020, contenente nuove disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

vista la Nota del Ministero dell'Interno al Segretario Generale della Conferenza episcopale italiana del 30 aprile 2020 (allegato n. 1);

viste le Note del Segretario Generale della Conferenza episcopale italiana del 30 aprile 2020 (allegato n. 2) e del 2 maggio 2020 (allegato n. 3), complementari al testo del Ministero dell'Interno e contenenti alcune misure cui ottemperare con cura nel rispetto della normativa sanitaria richiesta;

visti i miei decreti del 9 marzo 2020, prot. n. 068/20 Dc, del 3 aprile 2020, prot. n. 074/20 Dc, del 13 aprile 2020, prot. n. 075/20 Dc, del 17 aprile 2020, prot. n. 076/20 Dc, e del 30 aprile 2020, prot. n. 077/20 Dc;

a tenore dei cann. 87, § 1 e 381, § 1 C.I.C., in forza della mia potestà ordinaria, propria e immediata,

#### **decreto**

1. La proroga fino al 17 maggio 2020 di tutte le disposizioni attualmente in vigore, fatte salve le nuove disposizioni del presente decreto circa la celebrazione delle Esequie.
2. La possibilità di riprendere la celebrazione delle Esequie a partire dal 4 maggio 2020. I ministri osservino e facciano rispettare con estrema cura le seguenti disposizioni:
  - a. la celebrazione delle Esequie sia riservata alla partecipazione dei congiunti del defunto e per nessuna ragione vi si ammettano a partecipare più di 15 persone (non rientrano nel computo i pochissimi collaboratori strettamente necessari allo svolgimento del rito); la celebrazione si svolga in un tempo contenuto;
  - b. il rito avvenga preferibilmente all'aperto, sia in spazi idonei contigui alla chiesa, sia presso i cimiteri, avendo sempre cura che tutti i presenti assolvano l'obbligo di indossare protezioni delle vie respiratorie e di mantenere rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  - c. i partecipanti al rito prestino attenzione ad allontanarsi quanto prima dal luogo della celebrazione, evitando la formazione di assembramenti; è vietata ogni forma di accompagnamento del feretro;

- d. qualora il rito si celebri in chiesa, si garantisca la previa sanificazione della stessa, mediante pulizia delle superfici e degli arredi con idonei detergenti ad azione antisettica; al termine di ogni celebrazione si favorisca il ricambio dell'aria;
- e. se viene celebrata la Messa, al momento della distribuzione della Comunione eucaristica si eviti qualunque spostamento dei fedeli: sia il celebrante a raggiungerli e a recare loro l'Eucaristia, avendo cura di indossare la mascherina e di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza; la distribuzione dell'Eucarestia avvenga esclusivamente sulle mani dei fedeli, senza alcun contatto fisico con esse e dopo che lo stesso celebrante avrà curato l'igiene delle proprie mani anche immediatamente prima della distribuzione; resta invariata l'indicazione di omettere lo scambio della pace.

Tenuto conto di tutte le misure sanitarie previste - sia per la sanificazione dei luoghi di culto, sia per la distribuzione dell'Eucaristia, sia per l'esplicita richiesta di assicurare un tempo contenuto per la celebrazione - si consiglia vivamente, fino al momento in cui non sarà possibile riprendere le celebrazioni con il popolo, di svolgere il rito delle Esequie all'aperto, eventualmente presso il cimitero, e comunque preferendo la celebrazione nella Liturgia della Parola senza il Sacrificio eucaristico.

Resta consentita anche la sola benedizione della salma secondo quanto disposto nel mio decreto del 17 aprile 2020, prot. n. 076/20 Dc.

I Parroci e gli Amministratori parrocchiali abbiano cura di rendere note ai fedeli le presenti disposizioni, sia attraverso gli eventuali canali social della parrocchia sia affiggendo all'ingresso della chiesa appositi cartelli informativi. Indichino anche l'obbligo di rimanere a casa in presenza di temperatura corporea superiore ai 37,5°C o di sintomi influenzali o di contatti con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti.

Il presente decreto decorre dal 4 maggio 2020 e resta in vigore fino al 17 maggio 2020. Esso sostituisce il precedente decreto del 30 aprile 2020, prot. n. 077/20 Dc.

Latina, 3 maggio 2020



✠ Mariano Crociata  
vescovo



Don Gianmarco Falcone  
vice cancelliere vescovile